



Taglio di Po, lì 10/07/2022

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

## OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE – NOVITÀ ESTEROMETRO 2022

L'art. 1 comma 1103 della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha apportato significative modifiche all'art. 1 comma 3-bis del D.Lgs n. 127/2015, riguardante la comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. **esterometro**).

Fino al 30 giugno 2022 la norma prevedeva che i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato **trasmettano telematicamente** all'Agenzia delle Entrate **i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti** nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, con l'invio del c.d. esterometro.

Il Decreto in commento ha introdotto una importante novità: con riferimento alle operazioni effettuate **a partire dal 1° luglio 2022**, i dati di cui sopra dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il **Sistema di interscambio (SDI)** secondo il formato XML già previsto per la fatturazione elettronica (di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55).

### **OPERAZIONI ATTIVE (fatture di vendita):**

La **trasmissione** telematica dei dati relativi alle **operazioni attive** effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è **effettuata entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi:

- a. nel caso di fattura immediata, entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione (codice tipo documento TD01 oppure TD26 in caso di cessione di bene strumentale)



- b. nel caso di fattura differita, ex articolo 21 comma 4 lettera a) D.P.R. 633/72 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di esecuzione dell'operazione (in presenza di DDT o idonea documentazione equivalente (codice tipo documento TD24)

Il codice destinatario deve riportare sette volte il carattere "X" (cod. SDI XXXXXXXX) e nell'anagrafica del cliente deve essere indicato l'identificativo dello Stato Estero.

### **OPERAZIONI PASSIVE (fatture di acquisto):**

La **trasmissione** telematica dei dati relativi alle **operazioni ricevute** da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è **effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo** a quello di **ricevimento del documento** comprovante l'operazione o di **effettuazione** dell'operazione stessa.

In particolare, occorre operare una distinzione in relazione alla circostanza che il cedente/prestatore sia stabilito nell'**Unione Europea** o in uno **Stato extra UE**:

- acquisto di beni o servizi da **soggetto UE** – operano le disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.L. 331/93: l'annotazione del documento integrato e trasmissione del file xml allo SDI devono avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di **ricezione della fattura** emessa dal fornitore estero;
- acquisto di servizi da **soggetto extra UE** – operano le disposizioni dell'art.17 comma 2 del D.P.R. 633/72: l'autofattura deve essere emessa (trasmessa allo SDI) entro il giorno 15 del mese successivo al **momento di effettuazione** dell'operazione (si considerano effettuate le prestazioni di servizi nel momento in cui sono *ultimate* ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla *data di maturazione dei corrispettivi* ovvero, alla *data del pagamento* se questo avviene anteriormente agli eventi indicati. Si deve ritenere che nel caso in cui il committente non sia a conoscenza dell'ultimazione del servizio possa essere assunto come indice di ultimazione la data di emissione della fattura da parte del prestatore (C.M. 35/2012)

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione delle varie tipologie di documento secondo quanto riportato dalla "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro" pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.

- TD17 per acquisto di servizi da fornitore estero

Campo	Indicazione
Codice tipo documento	TD17
Cedente / prestatore	Dati del fornitore estero che ha prestato il servizio, specificando il Paese di residenza
Cessionario/committente	Dati del cliente IT che predispose l'autofattura o procede all'integrazione ai fini IVA della fattura ricevuta dal fornitore estero
Campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intracomunitari;</li> <li>Data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.</li> </ul>

Imponibile e IVA (o codice natura)	<b>L'imponibile corrisponde a quanto indicato nella fattura estera; a tale valore deve essere applicata la corrispondente aliquota IVA in base alla norma italiana oppure indicato il codice natura laddove l'IVA non sia applicabile</b>
Campo 2.1.6 – Estremi fattura	Estremi della fattura che si va ad integrare: 2.1.6.1 – Riferimento riga (posto che la fattura di integrazione / autofattura richiede un solo rigo, si indica 1) 2.1.6.2 – Numero della fattura estera che si va ad integrare 2.1.6.3 – Data della fattura estera che si va ad integrare
Campo 2.1.1.4 Numero	Numero di autofattura / documento integrativo IVA

- TD18 per acquisto di beni comunitari UE (art. 46 comma 1 D.L. 331/93)

Campo	Indicazione
Codice tipo documento	TD18
Cedente / prestatore	Dati del fornitore estero che ha ceduto i beni, specificando il Paese di residenza
Cessionario/committente	Dati del cliente italiano che procede all'integrazione ai fini IVA della fattura ricevuta dal fornitore estero



<b>Campo 2.1.1.3 &lt;Data&gt; della sezione "Dati Generali"</b>	Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).
<b>Imponibile e IVA (o codice natura)</b>	L'imponibile corrisponde a quanto indicato nella fattura estera; a tale valore deve essere applicata la corrispondente aliquota IVA in base alla norma italiana oppure indicato il codice natura laddove l'IVA non sia applicabile
<b>Campo 2.1.6 – Estremi fattura</b>	Estremi della fattura che si va ad integrare: 2.1.6.1 – Riferimento riga (posto che la fattura di integrazione richiede un solo rigo, si indica 1) 2.1.6.2 – Numero della fattura estera che si va ad integrare 2.1.6.3 – Data della fattura estera che si va ad integrare
<b>Campo 2.1.1.4 Numero</b>	Numero di autofattura / documento integrativo IVA

- **TD19 per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72**

- ➔ Acquisito da fornitore estero di beni già presenti in Italia (integrazione acquisto se C/P intracomunitario o autofattura se C/P extracomunitario);
- ➔ Autofattura per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano;
- ➔ Acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito IVA (ex art. 50-bis comma 4 lettera c) DPR 633/72);
- ➔ Acquisti da soggetti non residenti di beni, o di servizi su beni, che si trovano all'interno di un deposito IVA (codice natura IVA N3.6).

<b>Campo</b>	<b>Indicazione</b>
<b>Codice tipo documento</b>	TD19
<b>Cedente / prestatore</b>	Dati del fornitore estero, con indicazione del Paese di residenza
<b>Cessionario/committente</b>	Dati del cliente italiano che procede all'integrazione ai fini IVA della fattura ricevuta dal fornitore estero / all'emissione di autofattura
<b>Campo 2.1.1.3 &lt;Data&gt; della sezione "Dati Generali"</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa);</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data di effettuazione dell'operazione con il fornitore Extra-UE o con fornitore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, nel caso di emissione dell'autofattura</li></ul>
<b>Imponibile e IVA (o codice natura)</b>	L'imponibile corrisponde a quanto indicato nella fattura estera; a tale valore deve essere applicata la corrispondente aliquota IVA in base alla norma italiana oppure indicato il codice natura laddove l'IVA non sia applicabile
<b>Campo 2.1.6 – Estremi fattura</b>	Estremi della fattura che si va ad integrare: 2.1.6.1 – Riferimento riga (posto che la fattura di integrazione / autofattura richiede un solo rigo, si indica 1) 2.1.6.2 – Numero della fattura estera che si va ad integrare 2.1.6.3 – Data della fattura estera che si va ad integrare NOTA: Se la fattura è disponibile nel sistema di interscambio inserire il numero identificativo della stessa assegnato dal Sistema (IdSdi)
<b>Campo 2.1.1.4 Numero</b>	Numero di autofattura / documento integrativo IVA

### **REGIME SANZIONATORIO**

Sotto il profilo sanzionatorio, l'omessa o errata trasmissione dei dati verrà punita con una **sanzione di 2 euro** per ciascuna fattura (entro il limite di 400 euro mensili), ridotta alla metà (con tetto di 200 euro mensili) se l'invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

### **INDICAZIONI OPERATIVE**

Da quanto sopra esposto riteniamo sia evidente che la gestione elettronica degli acquisti effettuati da soggetti esteri si presenta complessa, sia per le implicazioni normative che per le implicazioni tecniche.

Dal punto di vista operativo segnaliamo che per l'emissione dei documenti TD17 – TD18 – TD19 è consigliabile adottare una numerazione separata (es. 1/INT, 2/INT, ecc.).

Nel caso in cui la gestione delle integrazioni / autofatture elettroniche debba essere affidata allo Studio, sottolineiamo il fatto che i documenti elettronici devono essere trasmessi telematicamente, al più tardi, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione da parte del fornitore estero: **da ciò consegue il fatto che**



al ricevimento di una qualsiasi fattura estera, a partire dal 1° luglio 2022, è opportuno inviare allo Studio il documento immediatamente, in modo tale da poter procedere con l'integrazione IVA / l'emissione di autofattura in tempo utile.

Vista la complessità dei nuovi obblighi previsti nel caso di operazioni di acquisto da fornitori ue/extra-ue, si consiglia, per quanto possibile, di evitare eventuali acquisti di valore irrisorio e intestati all'attività compiuti on-line su siti o portali esteri.

Cordialmente

Studio Duò e Associati